

Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 dd. 24.02.2015, immediat. eseg.

OGGETTO: CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTELFONDO PER LA GESTIONE DI UN PROGETTO DI “PRODUZIONE DI LETAME DI QUALITÀ ATTRAVERSO PROCESSI DI MATURAZIONE CONTROLLATA”. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 08 dd. 29.01.2015, immediatamente esecutiva con la quale si è .disposto di *...procedere all’assegnazione in locazione della porzione della p.ed. 538 in C.C. Castelfondo, individuata dall’allegata planimetria area da destinarsi a sito per la maturazione controllata del letame ai fini della successiva commercializzazione, oggetto del progetto di cui alla convenzione tra il Comune di Castelfondo e la Comunità della Val di Non, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.ro 19 dd 29.10.2014, attivato con la collaborazione dell’Istituto di San Michele all’Adige – Fondazione Edmund Mach per la parte tecnica e all’interno dei progetti cofinanziati dalla Provincia Autonoma di Trento giusta deliberazione della G.P. 1983 dd 21.09.2012 ex art. 12 bis L.P. 29.08.1988 n.28;*

Richiamate qui integralmente le premesse e le considerazioni di cui al citato provvedimento;

Posto che in proposito il Consiglio Comunale con propria deliberazione n.ro 19 del 29.10.2014 si è approvata la convenzione con la Comunità della Val di Non disciplinante le opere di manutenzione straordinaria dell’impianto di compostaggio e che all’interno di tale convenzione, all’art3, si è disposto che... *Infine il Comune provvederà all’affidamento della gestione del centro. ...;*

Rilevato che, successivamente all’adozione della deliberazione, si è evidenziata d< parte dei curatori della parte tecnica del progetto, l’opportunità di mettere a disposizione del futuro gestore dell’impianto la macchina rivoltatrice Pezzolato PRT 3200, di proprietà comunale e ora in comodato d’uso gratuito all’Istituto Agrario di San Michele all’Adige (centro sperimentale);

Ritenuto nel contempo di definire e confermare le condizioni essenziali della locazione onde consentire successivamente al servizio di segreteria di dare luogo al sondaggio per l’affido della locazione predisponendo la relativa documentazione nonché i relativi disciplinare e contratto di locazione, senza necessità d ulteriori approvazioni;

Sentita quindi la proposta di assegnare al futuro locatario, unitamente all’immobile la macchina rivoltatrice Pezzolato PRT 3200;

Dato atto che si propone contestualmente di fissare le seguenti condizioni contrattuali:

- durata della locazione anni 1 (uno);
- canone annuo di affitto € 1.500,00 (millecinquecento/00)
- obbligo del rispetto del “protocollo” predisposto dai competenti organi della Comunità di concerto con l’Istituto di S. Michele in esito alle modalità da rispettare per l’adesione all’iniziativa
- obbligo di costituzione di idonea garanzia a copertura del rischio dei danni causati ai beni oggetto della locazione e di quelli causati a terzi;

Posto che trattasi di cessione di immobile finalizzata a realizzazione di un progetto per l’attivazione del quale si è concluso l’accordo di programma sopra citato fra i diversi soggetti pubblici coinvolti, che ha annoverato lo stesso nell’ambito delle iniziative classificabili come destinate alla “valorizzazione delle risorse naturali “ e comprese nelle iniziative nell’ambito del fondo per lo sviluppo sostenibile dell’ambiente ai sensi dell’art.12 bis della LP 28/1988 e s.m.;

Visto che quindi si procederà all’affidamento attraverso trattativa privata ex art. 21 L.P. 23/90 in considerazione del fatto che l’immobile per soggetto assegnatario e tipo di utilizzo cui sarà destinato, è riconducibile alla fattispecie prevista dal comma 2 – ter dell’art.31 della citata legge;

Dato atto che si è proceduto a dare evidenza pubblica all’iniziativa pubblicando idoneo avviso ed assegnando un congruo termine per consentire ai soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti di formalizzare la propria manifestazione di interesse a partecipare al sondaggio informale che precederà l’assegnazione a trattativa privata;

Dato atto che si propone qui di approvare le ulteriori condizioni stabilite per la locazione a seguito di quanto sopra esposto.;

Ravvisata l’urgenza di procedere in merito;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso rispettivamente dal Segretario comunale (art. 81, comma 2 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) ed in ordine alla regolarità contabile, comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio finanziario (art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998);

Vista la successiva deliberazione giuntale n.ro 96 dd. 29.12.2014, esecutiva, avente ad oggetto “Atto programmatico di indirizzo in gestione provvisoria per l’esercizio finanziario 2015. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.”;

Dato atto in proposito che la concessione dell’immobile a soggetto idoneo per la attivazione del progetto di maturazione del letame di cui si tratta, risulta parte del contenuto della convenzione fra Comune di Castelfondo e Comunità della Val di Non sopra citata ed approvata dal Consiglio comunale con provvedimento n.ro 19/2014 e pertanto il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale.

Visto l’art. 28 del DPRReg 01.02.2005 n. 3/L come da ultimo modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25; Vista la Legge Provinciale 19.07.1990, n. 23 e s.m. ed il suo Regolamento di attuazione;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di **integrare** con le disposizioni che seguono il contenuto della propria deliberazione 08 dd. 29.01.2015, immediatamente esecutiva finalizzata alla assegnazione in locazione della porzione della p.ed. 538 in C.C. Castelfondo, individuata dall’allegata planimetria area da destinarsi a sito per la maturazione controllata del letame ai fini della successiva commercializzazione, oggetto del progetto di cui alla convenzione tra il Comune di Castelfondo e la Comunità della Val di Non, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.ro 19 dd 29.10.2014, attivato con la collaborazione dell’Istituto di San Michele all’Adige – Fondazione Edmund Mach per la parte tecnica e all’interno dei progetti cofinanziati dalla Provincia Autonoma di Trento giusta deliberazione della G.P. 1983 dd 21.09.2012 ex art. 12 bis L.P. 29.08.1988 n.28.
2. Di **approvare** pertanto le seguenti condizioni che dovranno essere contenute negli atti che regoleranno il rapporto di locazione di cui trattasi:
 - durata della locazione anni 1 (uno);
 - canone annuo di affitto € 1.500,00 (millecinquecento/00)
 - obbligo del rispetto del “protocollo” predisposto dai competenti organi della Comunità di concerto con l’Istituto di S. Michele in esito alle modalità da rispettare per l’adesione all’iniziativa
 - obbligo di costituzione di idonea garanzia a copertura del rischio dei danni causati ai beni oggetto della locazione e di quelli causati a terzi.
3. Di **dare atto** che all’assegnatario dell’impianto verrà messa a disposizione unitamente all’immobile anche la macchina rivoltatrice Pezzolato PRT 3200, di proprietà comunale, attualmente in comodato d’uso gratuito all’Istituto Agrario di San Michele all’Adige (centro sperimentale) che pertanto verrà richiesta in restituzione dal medesimo in tempo utile per l’attivazione del progetto.
4. Di **dare atto** che competerà al Servizio di Segreteria in attuazione alle disposizioni della Giunta, la documentazione necessaria all’esperimento del sondaggio informale, nonché i relativi disciplinare e contratto di locazione, senza necessità di ulteriori approvazioni essendosi già determinate le modalità a contrarre nel provvedimento della Giunta Comunale n. 08 dd 29.01.2015 più volte citato.
5. Di **impegnare** nelle more di approvazione del Bilancio di previsione E.F. 2015, ai sensi dell’art. 12 del D.P.G.R. 28.05.1999 n.ro 4/L, la somma presunta di Euro 350,00, corrispondenti alle spese contrattuali correlate al Capitolo 175, Intervento 1010203.
6. Di **introytare** contestualmente l’importo di Euro 175,00 corrispondenti alla quota di spese contrattuali a carico del locatario al Capitolo 1710 Risorsa 3051625 del Bilancio di previsione E.F. 2015.
7. Di **dichiarare** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
8. Di **dare evidenza** che, ai sensi dell’art. 4, della L.P. 30.11.1992 n.ro 23 che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.